



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-11-18 Numero 130

Oggetto: Ditta Individuale Paolo Alessandrini, già RATA di Alessandrini Paolo & C. S.n.c. - ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 10:45, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	A
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con sentenza n. 341/2012 il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da codesto Ente avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Rata snc di Ascoli Piceno con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.077,95 per presunti interventi riparativi effettuati su un mezzo acquistato dal Comune di Civitella preso la suddetta ditta;
- che con la medesima sentenza il Giudice condannava la convenuta opposta al pagamento delle spese processuali pari ad € 2.999,00 di cui € 99,00 per esborsi, oltre ad IVA, CAP e R.F. del 12,50%;
- che ogni tentativo di bonario pagamento risultava vano per cui si è reso necessario procedere al pignoramento presso terzi nei confronti della Rata snc a seguito del quale, all'udienza del 22/04/2013, il GOT del Tribunale di Ascoli Piceno assegnava a parziale soddisfo la somma di € 4.810,96;
- che in data 28/04/2016 l'Ente, risultando creditore della residua somma di € 1.019,93 ha notificato alla Rata snc un ulteriore atto di precetto intimandole il pagamento della complessiva somma di € 1.216,91;
- che a causa della persistente insoddisfazione delle proprie istanze il Comune ha proceduto ad un ulteriore pignoramento verso terzi a seguito del quale i Sigg. Alessandrini Stefania ed Alessandrini Giuliano spiegavano opposizione a ministero dell'Avv. Antonio Pagliacci del foro di Ascoli Piceno sostenendo di non essere più soci della Rata snc, la cui attività era cessata da diverso tempo e che, nelle more, la ragione sociale era stata trasformata in "Rata ditta individuale di Paolo Alessandrini";
- che da una nota di Poste italiane, terzo pignorato, è emerso che il Sig. Paolo Alessandrini e la sua ditta individuale Rata vantavano crediti per € 667,71; il Sig. Giuliano Alessandrini vantava crediti per € 96,44 e Stefania Alessandrini vantava crediti per € 107,96;
- che con comunicazione del 25/09/2018, acquisita al prot. 8953, l'Avv. Roberta Lolli, legale incaricato dal Comune, ha rappresentato di avere ricevuto una proposta transattiva da parte dell'Avv. Antonio Pagliacci esprimendo, contestualmente, parere favorevole al suo accoglimento giusta la mancata individuazione di ulteriori beni e somme da escutere;

CONSIDERATO che il credito da recuperare concerne esclusivamente le competenze legali liquidate con la sentenza n. 341/2012 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, cui vanno aggiunte le ulteriori competenze maturate, quantificate rispettivamente in: € 37,74 per la notifica del precetto del 28/04/2016; € 49,00 per la notifica del pignoramento del 01/07/2016; € 70,00 per l'iscrizione a ruolo del pignoramento del 25/10/2016 ed € 855,00, oltre CAP del 4% e R.F. del 15% per un totale di € 1.022,58 per competenze legali maturate nella procedura esecutiva, per un importo complessivo di € 1.179,32, da cui va sottratta la somma di € 667,71 recuperata con il pignoramento nei confronti del Sig. Paolo Alessandrini;

DATO ATTO che in favore di codesto Ente residua, pertanto, la somma di € 511,61;

VISTO lo schema di atto transattivo allegato alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno definire in via transattiva la controversia in oggetto anche al fine di evitare un accrescimento delle spese legali e, per l'effetto, di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'atto di transazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- 2) **di approvare** lo schema di atto transattivo, allegato alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di autorizzare** il Sindaco alla stipula dell'atto di transazione di che trattasi al fine di evitare l'aumento delle spese legali;
- 4) **di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di procedere alla stipula della transazione.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina